

Disposizioni legali per la detenzione in libertà di bovini, ovini, caprini e cavalli



ISTOCK

OPAn = Ordinanza sulla protezione degli animali

Ordinanza animali da reddito e domestici = Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Per tutti gli animali

OPAn Art. 6 Protezione dalle condizioni meteorologiche

Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche.

Per tutti gli animali domestici

OPAn Art. 36 Detenzione permanente all'aperto

- 1 Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall'umidità, dal vento o da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto.
- 2 Se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fine agno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.

- 3 La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato

Ordinanza animali da reddito e domestici Art. 6 Requisiti in materia di ripari, pavimenti, foraggio

- 1 In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli animali devono poter trovare posto contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, per i bovini, gli ovini e i caprini la superficie del riparo deve corrispondere almeno a quelle stabilite all'allegato 2, tabelle 1-3.
- 2 Se nella regione d'estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il fabbisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.
- 3 Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non deve essere fangoso o fortemente inquinato da feci o urina.
- 4 Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare adeguati impianti per il foraggiamento.

Ordinanza animali da reddito e domestici Art. 7 Art. 7 Controllo degli animali, stabulazione in caso di nascite

- 1 Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali.
- 2 Nell'imminenza di nascite o in presenza di animali neonati gli animali sono da controllare almeno due volte al giorno.
- 3 Nella regione d'estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata.
- 4 Durante il periodo di foraggiamento invernale, ovini e caprini devono essere stabulati prima del parto e nelle prime due settimane successive al parto devono sempre disporre di un ricovero accessibile.

Per i bovini

OPAn Art. 37 Foraggiamento

- 1 I vitelli tenuti in stalle o in capannine devono avere sempre accesso all'acqua.
- 2 Gli altri bovini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto.

....

Per gli ovini

OPAn Art. 53 Foraggiamento

- 1 Gli ovini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto.

...

OPAn Art. 54 Tosatura

- 1 Gli ovini da lana devono essere tosati almeno una volta all'anno.
- 2 Gli animali appena tosati devono essere protetti da condizioni meteorologiche estreme.

Ordinanza animali da reddito e domestici Art. 30

...

- 3 La tosatura di ovini tenuti costantemente all'aperto deve avvenire con una frequenza che permetta allo spessore del vello di essere adeguato alle condizioni meteorologiche.

Per i caprini

OPAn Art. 56 Foraggiamento

- 1 I caprini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto.

Per i cavalli

Ordinanza animali da reddito e domestici Art. 32

- 1 Sono considerate estreme condizioni meteorologiche o del terreno ai sensi dell'articolo 61 capoverso 3 OPAn:
 - a. suolo fangoso a causa di forti precipitazioni;
 - b. precipitazioni forti o persistenti con tempo freddo o fortemente ventoso;
 - c. vento tempestoso;
 - d. presenza di lastre di ghiaccio, con conseguente rischio di cadute nell'area di uscita
- 2 In caso di presenza di numerosi insetti le uscite vanno rinviate alle ore notturne o alle prime ore del mattino.

Ordinanza animali da reddito e domestici Allegato 2

(Art. 6 cpv. 1)

Superfici minime nei ripari



1 Bovini

Categoria di peso degli animali	Vitelli	Animali giovani	Vacche e primipare in gestazione avanzata ¹ con un'altezza al garrese di						
				fino a 3 settimane	fino a 4 mesi	fino a 200 kg	fino a 300 kg	fino a 400 kg	più di 400 kg
Superficie di riposo con lettiera, per animale, m ²	0,9	1,0–1,3 ²	1,6	1,8	2,2	2,7	3,6	4,0	4,5

¹ Sono considerate in gestazione avanzata le bovine nei due mesi prima del parto.

² A seconda dell'età e delle dimensioni dei vitelli.



2 Ovini

Categoria di peso degli animali	Agnelli	Animali giovani	Pecore	Arieti e pecore ¹ senza agnelli	Pecore ¹ con agnelli ²		
	fino a 20 kg	20–50 kg	50–70 kg	70–90 kg	più di 90 kg	70–90 kg	più di 90 kg
Superficie del box per animale, m ²	0,15	0,3	0,5	0,6	0,75	0,75	0,9

¹ Per le femmine è determinante il peso in condizioni di non gravidanza.

² Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.



3 Caprini

Categoria di peso degli animali	Capretti	Capre giovani e capre pigmee	Capre giovani e capre pigmee	Capre ¹ e caproni	Capre ¹ e caproni
	fino a 12 kg	12–22 kg	23–40 kg	40–70 kg	di più di 70 kg
Superficie del box per animale, m ²	0,15	0,3	0,7	0,8	1,2

¹ Per le femmine è determinante il peso in condizioni di non gravidanza.

Editrice e ulteriori informazioni

Protezione Svizzera degli Animali PSA, Dornacherstrasse 101, casella postale, 4018 Basilea, Tel. 061 365 99 99, Fax 061 365 99 90, CCP 40-33680-3, psa@protezione-animali.com, www.protezione-animali.com

Questo foglio informativo, e altri dello stesso tipo, possono essere scaricati su www.protezione-animali.com/pubblicazioni